

**LEGGE REGIONALE N. 68 DEL 18-04-1981  
REGIONE SICILIA**

**Istituzione, organizzazione e gestione dei servizi per i  
soggetti portatori di handicap.**

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIA  
N. 20  
del 24 aprile 1981

*Regione Siciliana  
L'Assemblea Regionale ha approvato  
Il Presidente regionale promulga  
la seguente legge:*

**Titolo I**  
**I SERVIZI PER I SOGGETTI PORTATORI  
DI HANDICAP**

**ARTICOLO 9**

Accertamento

L'unità sanitaria locale provvede all' accertamento delle menomazioni di cui all' art. 2 della presente legge.

Le domande intese ad ottenere il riconoscimento di inabilità vanno presentate all' ufficio di direzione dell' unità sanitaria locale.

Le unità sanitarie locali sono tenute a verificare ogni sei mesi l' andamento della riabilitazione funzionale e socio - lavorativa dei soggetti portatori di handicap e revisionare ogni anno il giudizio di idoneità .

---